(N. 376)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore **TERRAGNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1954

Provvidenze a favore delle zone disastrate dalle alluvioni dell'autunno 1953 in provincia di Como.

ONOREVOLI SENATORI. — Nel mese di ottobre 1953 le piogge alluvionali, che provocarono danni ingenti in numerose zone dell'Italia settentrionale, causarono danni di un certo rilievo anche nella provincia di Como ove, pur non raggiungendo le proporzioni drammatiche dell'autunno 1951, produssero tuttavia danni a strade, argini, ponti e case di abitazione per un complesso che il Genio civile ha calcolato in 163 milioni di lire.

È da considerare che, come di norma, tali disastri non colpiscono mai centri urbani o agricoli economicamente capaci di provvedere direttamente alla riparazione del danno, ma centri e località che attualmente vivono di scarse risorse montane o equivalenti. Per cui ogni disastro, anche se di misura limitata, assume proporzioni gravi che gli enti locali non possono sostenere. È quindi opera di giustizia che lo Stato provveda, nei limiti del giusto, a limitare la portata di tali danni, contribuendo col denaro dellErario al risarcimento dei danni provocati da calamità a carattere generale e naturale.

Si deve anche tener presente che gli uffici competenti hanno dovuto far fronte d'urgenza al ristabilimento delle comunicazioni interrotte in numerosi Comuni montani e pedemontani, utilizzando alla bisogna fondi già destinati, a norma della legge n. 9 del 10 gennaio 1952, alla riparazione dei danni delle alluvioni del 1951. L'attribuzione di 150 milioni per provvidenze per le alluvioni dell'autunno 1953 metterà gli uffici competenti nella condizione di restituire al loro primo impiego i fondi spesi per le sopraggiunte necessità.

Il proponente si affida al senso di giustizia e di solidarietà nazionale degli onorevoli colleghi perchè questa proposta di legge venga inserita fra le altre che riguardano la stessa materia, onde evitare ingiuste sperequazioni di trattamento fra regione e regione.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Le provvidenze disposte dagli articoli da 1 a 5, compresi, della legge n. 9 del 10 gennaio 1952, sono estese alle zone della provincia di Como colpite dalle alluvioni dell'ottobre 1953.

È autorizzata all'uopo una spesa di lire 150 milioni.

Art. 2.

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalla legge richiamata nel precedente articolo devono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio del Genio civile.

I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati ne abbiano dato preventivamente notizia agli uffici competenti e questi abbiano proceduto all'accertamento del danno.

Art. 3.

Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sarà fatto fronte col provento della sovraimposta del 5 per cento proposta dal Governo per i danni derivanti da alluvioni.